

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 18 marzo 2019, n. 56

D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Determinazione Dirigenziale AIA del 24.09.2008 n. 598, aggiornata con D.D. del 05.07.2016 n. 8 – Impianto per il trattamento di R.S.U. in località “Masseria Guarini”, Cavallino (LE).

Gestore: Ambiente e Sviluppo S.Ca.r.l.. Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **Visto** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Vista** la Determina del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 12 del 22/05/2018 con la quale è stato affidato l’incarico alla Dott.ssa Antonietta Riccio di responsabile del Servizio AIA-RIR;
- **Vista** la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- **Visto** il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”, che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
- **Vista** la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA-RIR;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.
- **Vista** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

Visti inoltre:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;

- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia";
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale";
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e smi;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Regolamento Regionale n. 26 del 9 Dicembre 2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi);
- il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
- la L.R. n. 23 del 16 Aprile 2015 "Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17";
- la Circolare Ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" prot. 4064 del 15/03/2018
- la linea guida redatta dalla Commissione Europea "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti", pubblicata sulla GUUE del 9 aprile 2018;

Vista la relazione del Servizio, espletata dall'A.P. ing. Paolo GAROFOLI e P.O. dott. Gaetano SASSANELLI così formulata:

Relazione del Servizio AIA e RIR

- Con Determinazione Dirigenziale del 24.09.2008 n. 598, è stata rilasciata al Gestore Ambiente e Sviluppo S.r.l., ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. l'Autorizzazione Integrata Ambientale, successivamente aggiornata con DD del 05.07.2016 n. 8, subordinandone l'efficacia al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti di attuazione riportate nei medesimi provvedimenti.
- con nota prot. n. 58347 del 14.09.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_9885 del 14.09.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'ARPA Puglia – DAP Lecce ha trasmesso il rapporto conclusivo dell'attività ispettiva ai sensi dell'art. 29-decies del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. effettuata nei giorni 10, 16 e 17 luglio 2018, rilevando alcune **"non conformità"** alle prescrizioni dei provvedimenti di AIA su citati, nonché alcune criticità e relative **"condizioni per il gestore"** da prescrivere;
- con nota del 26.09.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_10308 del 14.09.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'ARPA Puglia – DAP Lecce ha trasmesso la valutazione del report degli autocontrolli svolti nell'anno 2017 dal Gestore Ambiente e Sviluppo S.r.l. (acquisito da ARPA Puglia al prot. n. 35839/2018);
- Dalla lettura del rapporto conclusivo dell'attività ispettiva, ai sensi dell'art. 29-decies del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii, trasmesso da ARPA Puglia – DAP di Lecce, sono emerse:
 - ✓ n. 3 non conformità accertate corredate da relativa proposta delle misure da adottare secondo quanto previste dall'art. 29-decies, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. (rif. Punti n. 3, 8 e 23, della "Tabella Conclusiva" del rapporto dell'attività ispettiva, allegata alla presente per pronta lettura);
 - ✓ varie criticità e relative "condizioni per il gestore" da prescrivere al fine di evitare pericoli per l'ambiente, e meglio dettagliate nella "Tabella Conclusiva" del rapporto dell'attività ispettiva,

- ARPA Puglia – DAP di Lecce nel valutare il report annuale 2017 degli autocontrolli compiuti dal Gestore ha rilevato diverse non ottemperanze alle prescrizioni AIA (DD n. 598/2008 e DD n. 8/2016);
- Con nota del 02.10.2018, la società Ambiente e Sviluppo S.C.a r.l. ha comunicato che realizzerà le opere di cui alla “*tabella conclusiva delle attività di ispezione ambientale ordinaria*” nel termine del 28.02.2019 concesso dalla Polizia Giudiziaria – Carabinieri al fine di ottemperare alle irregolarità riscontrate durante l’attività di controllo (procedimento penale n. 7289/2017) condotta nel mese di giugno 2018 e comunicato alla società Ambiente e Sviluppo con nota prot. n. 46/12 del 02.09.2018 della P.G. – CC.

Atteso che:

- l’art. 29-decies del Decreto Legislativo 152/06 e smi al comma 9 stabilisce che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 29-*quattordices*, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
 - alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l’autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l’inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell’autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;
 - alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente;
 - alla chiusura dell’installazione, nel caso in cui l’infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.
- l’art. 29-*quattordices* del Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm. ii. disciplina le sanzioni indicando al comma 3 che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente nel caso in cui l’inosservanza:
 1. sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell’autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all’articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell’autorizzazione stessa
 2.;
 3.”

la Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA e RIR, alla luce di quanto verificato da Arpa Puglia DAP – LE, ha diffidato, ai sensi dell’art. 29-*decies*, comma 9 lettera a) del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ii., il Gestore Ambiente e Sviluppo S.C.a.r.l. a voler ottemperare alle prescrizioni di seguito elencate, al fine di porre rimedio alle

seguenti “**non conformità**” al dispositivo autorizzatorio di AIA (DD n. 598/2008 e DD n. 8/2016), e riportate nella “Tabella Conclusiva” del rapporto ispettivo dell’ARPA Puglia, al fine di garantire la corretta conduzione dell’installazione:

- **punto n. 3:** il Gestore dovrà presentare entro due (2) mesi un progetto per l’adeguamento impiantistico dei due impianti di raccolta e trattamento delle acque meteoriche in conformità al R.R. n. 26/2013. Tale adeguamento dovrà anche prevedere:
 - adeguamento del vano relativo al sistema di grigliatura alle norme sulla sicurezza;-
 - installazione di pozzetti di prelievo e campionamento degli scarichi finali;
 - realizzazione di vasche chiuse per la raccolta delle acque di dilavamento successive alle acque di prima pioggia trattate, al fine di consentirne il corretto riutilizzo;
 - adeguata sigillatura a tenuta idraulica del pozzo ubicato nella vasca drenante al fine di evitare potenziali infiltrazioni;
 - impermeabilizzazione della strada retrostante le vasche di accumulo del percolato e l’impianto termico finalizzata alla raccolta ed invio delle acque meteoriche dell’impianto di trattamento;

L’adeguamento al R.R. n. 26/2013 e a tutti gli interventi sopra elencati dovranno comunque essere realizzati entro sei (6) mesi dalla data di ricevimento del rapporto conclusivo di ARPA Puglia (nota protocollo ARPA – Puglia n. 0058347 del 14.09.2018);

- **punto n. 8;** il Gestore dovrà effettuare le comunicazioni dei superamenti delle concentrazioni soglia (CSC) nelle acque sotterranee entro 48 ore dall’evidenza del valore anomalo;
- **punto n. 23:** il Gestore è obbligato al rispetto di quanto indicato nella L.R. 23/2015 e suo allegato tecnico, in merito ai rapporti di prova relativi alle emissioni in atmosfera, in considerazione della nota prot. ARPA n. 56935 del 10.09.2018

La Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA e RIR, inoltre, diffidava il Gestore a voler porre rimedio alle diverse criticità rilevate durante l’attività ispettiva dell’ARPA Puglia – DAP LE e riassunte nella “Tabella Conclusiva” del rapporto ispettivo, e le “non ottemperanze” alle prescrizioni AIA rilevate nel report degli autocontrolli 2017, e riassunte nella sezione “**Condizioni per Gestore**” del rapporto ispettivo e nella “Valutazione Report Autocontrolli Anno 2017”;

Rilevato che

- con note del 01.10.2018; 02.10.2018; 15.10.2018; 16.11.2018 e 20.11.2018, il Gestore ha comunicato di aver adempiuto a quanto prescritto nella “Tabella Conclusiva” del rapporto ispettivo dell’ARPA Puglia, e alle prescrizioni di cui al verbale della P.G. prot. n. 4340 del 02.08.2018;
- con nota del 16.11.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_12249 del 19.11.2018, il Gestore ha trasmesso, in adempimento alle prescrizioni di cui alla diffida della Regione Puglia e del verbale di prescrizioni emesso dalla P.G. titolata nel procedimento penale n. 7289/2017, il progetto relativo all’“Adeguamento del sistema impiantistico di gestione delle acque meteoriche al R.R. n. 26/2013”;

la Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA e RIR ha convocato per il giorno 21.12.2018 (nota prot. n. AOO_089_12962 del 06.12.2018), successivamente rinviata al 08.01.2019, una riunione di conferenza di servizi ai fini della valutazione ed approvazione del progetto per l’adeguamento impiantistico dei due impianti di raccolta e trattamento delle acque meteoriche in conformità al R.R. n. 26/2013. I lavori della conferenza si sono conclusi con una richiesta di integrazioni da parte degli Enti partecipanti (ARPA Puglia, Comune di Manduria e Provincia di Lecce - cfr., verbale della CdS del 08.01.2019).

- con nota del 15.01.2019 (acquistata al prot. n. AOO_089_507 del 16.01.2019) il Gestore Ambiente e

Sviluppo S.C.a.r.l. ha trasmesso le integrazioni documentali e progettuali richieste dagli Enti partecipanti alla conferenza di servizi del 08.01.2019.

Con nota prot. n. AOO_089_841 del 24.01.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA e RIR ha convocato per il giorno 01.02.2019 la seconda riunione di conferenza di servizi. I lavori della conferenza si sono conclusi con l'invito al Gestore di trasmettere, nel termine di 5 giorni, la documentazione progettuale così come definita in sede di conferenza; gli Enti partecipanti si impegnavano a trasmettere il proprio parere definitivo nel termine di ulteriori 5 giorni dell'avvenuta trasmissione del progetto definitivo.

- con nota del 08.02.2019 proprio prot. n. 9243 del 08.02.2019, l'ARPA Puglia – DAP Lecce ha trasmesso il proprio parere approvando il progetto definitivo per l'adeguamento impiantistico dei due impianti di raccolta e trattamento delle acque meteoriche in conformità al R.R. n. 26/2013 trasmesso dal Gestore con nota con nota del 15.01.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_507 del 16.01.2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali e costituito dai seguenti elaborati:
 - ASP 0087 del 05022019 - ARPA procura e altri - progetto adeguamento acque seguito CDS del 01-02-2019.pdf
 - 00.ElencoElaborati.pdf.p7m
 - All.01.pdf.p7m
 - All.02.pdf.p7m
 - All.03.pdf.p7m
 - All.04.pdf.p7m
 - Rel.01.pdf.p7m
 - Rel.02.pdf.p7m

Sinteticamente, il progetto prevede la modifica dell'installazione al fine di ottemperare alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale AIA del 24.09.2008 n. 598, aggiornata con DD n. 8 del 05.07.2016. [...] *L'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 26/2013 ha abrogato le disposizioni contenute nel Piano Direttore della Regione Puglia e pertanto tutti i nuovi impianti dovranno essere realizzati seguendo quanto previsto da detto regolamento.*

L'attività svolta dall'Ambiente e Sviluppo s.c.a.r.l. nella zona Sud dell'impianto nell'area in agro di Cavallino, trattandosi di trattamento di rifiuti, rientra, in parte, tra quelle indicate al Capo II, art.8 del R.R. (in particolare alla lettera m. del comma 2), per cui è necessario prevedere la separazione delle acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia, nonché il trattamento delle acque di seconda pioggia, secondo quanto stabilito all'art. 10 del R.R..

Per quanto riguarda la zona Nord dell'impianto, come noto, è presente una ex discarica di rifiuti RSU, che è stata impermeabilizzata mediante realizzazione di un capping temporaneo (da completarsi) con telo impermeabile e posa successiva di misto cava di protezione, tale da non produrre acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del Regolamento Regionale n. 26/2013. In tale area, nel seguito identificata come "Area Ex Discarica", le uniche superfici impermeabili e scolanti sono rappresentate dalla canalina perimetrale alla discarica stessa.[...] (cfr., "Relazione Tecnica" rev. 2 revisione a seguito c.d.s. del 01.02.2019).

A.P. Autorizzazione Integrata Ambientale

Ing. Paolo GAROFOLI

P.O. Attività di Supporto all'AIA – Impianti Energetici

Dott. Gaetano SASSANELLI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Letta e fatta propria la relazione del Servizio AIA e RIR i cui contenuti sono qui integralmente richiamati e trascritti;

Visti gli esiti delle due sedute di conferenza di servizi del 08.01.2019 e 01.02.2019;

Tenuto conto del parere definitivo reso da:

- ARPA Puglia – DAP Lecce con nota proprio prot. n. 9243 del 08.02.2019;
- e in forma di tacito assenso, di tutti gli altri Enti convocati e non intervenuti nelle due sedute di conferenza di servizi, (ex articolo 14-ter comma 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm. ii.),

Atteso che il progetto per l'adeguamento impiantistico dei due impianti di raccolta e trattamento delle acque meteoriche in conformità al R.R. n. 26/2013 si configura, ai sensi dell'art. 5, lettera l-bis) del D.lgs. n. 152/2006 e della DGR n. 648/2001 quale modifica non sostanziale dell'impianto di trattamento di R.S.U di che trattasi;

Considerato che l'adeguamento impiantistico dei due impianti di raccolta e trattamento delle acque meteoriche proposto ha come finalità l'attuazione/ottemperanza di una prescrizione già impartita con il titolo autorizzativo di AIA rilasciato dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale AIA del 24.09.2008 n. 598, aggiornata con D.D. del 05.07.2016 n. 8, e richiamata nell'atto di diffida della Regione Puglia prot. n. 11909 del 08.11.2018;

Vista la finalità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che, ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ii, ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acque e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

DETERMINA

1. **di qualificare** non sostanziale, ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ii. e DGR 648/2011, la modifica progettuale di adeguamento impiantistico dei due impianti di raccolta e trattamento delle acque meteoriche in conformità al R.R. n. 26/2013, dell'impianto di trattamento di R.S.U. sito nel comune di Cavallino (LE), in località "Masseria Guarini", e gestito da Ambiente e Sviluppo S.C.a.r.l.,
2. **di approvare** la documentazione tecnica progettuale dei due impianti di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, trasmessa dal Gestore con nota del 05.02.2019 proprio prot. n. ASP/0087/2019/gm ed acquisita al prot. n. AOO_089_1359 del 06.02.2019 con le seguenti prescrizioni:
 - a. in sede di progettazione esecutiva andranno verificati i calcoli relativi alla potenzialità di accumulo per il riutilizzo delle aree "discarica e "Nord"; (parere ARPA Puglia – DAP di Lecce prot. n. 9243 del 08.02.2019);
 - b. verificare e rendere congrue le volumetrie delle vasche di accumulo "area sud" dedicate al riutilizzo, rispetto ai calcoli per il fabbisogno idrico effettuati. (parere ARPA Puglia – DAP di Lecce prot. n. 9243 del 08.02.2019);
 - c. in corrispondenza dei pozzetti fiscali relativi agli impianti Area Sud ed Area Nord, a monte degli scarichi finali, il Gestore dovrà rispettare i limiti della Tabella 4, Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;

- d. per l'Area Ex Discarica, in ottemperanza a quanto osservato al punto 2) della nota n. 4941/2019 del 31.01.2019 della Provincia di Lecce, il Gestore, ai fini del riutilizzo delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, è obbligato al rispetto dei limiti più restrittivi, per ciascun parametro, e riportati nella Tab.1 dell'All.1 al R.R. n. 08/2012 ed nella Tabella 4, Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. (Cfr., "Relazione Tecnica" rev.02, Tabella 3 pag. 22);
 - e. con riferimento agli impianti di trattamento acque, è fatto divieto di scarico sul suolo e sottosuolo delle sostanze di cui al paragrafo 2.1. dell'Allegato 5 della parte III del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
3. **di aggiornare**, per modifica non sostanziale, la Determinazione Dirigenziale del 24.09.2008 n. 598, aggiornata con D.D. del 05.07.2016 n. 8, di Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani sito nel comune di Cavallino (LE), in località "Masseria Guarini" e gestito da Ambiente e Sviluppo S.C.a.r.l., con sede legale in Campi Salentina (LE), prov.le Campi-Squinzano Km 2;
 4. **di stabilire** che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
 5. **di stabilire** che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*" e ss. mm. ii.";
 6. di stabilire che il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA costituisce la determinazione finale di approvazione della modifica progettuale proposta, non trattandosi invece di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che di contro deve essere disposta sull'intera installazione ai sensi dell'articolo 29-octies del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
 7. **di dichiarare** il presente provvedimento di immediata esecutività
 8. **di stabilire** che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà essere corrisposto il saldo della tariffa istruttoria da determinare ai sensi della DGRP 36/2018 e dell'articolo 4 comma 3 del DM 58 del 6 marzo 2017.
 9. **di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, al Gestore Ambiente e Sviluppo S.C.a.r.l. con sede legale in Campi Salentina (LE), prov.le Campi-Squinzano Km 2;
 10. **di trasmettere** il presente provvedimento all'ARPA Puglia - Direzione Scientifica all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di LE, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al Comune di Cavallino, alla Provincia di Lecce, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 13 facciate;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008 nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che l'istruttoria tecnico-amministrativa loro affidata è stata espletata nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

A.P. Autorizzazione Integrata Ambientale

Ing. Paolo GAROFOLI

P.O. Attività di Supporto all'AIA

Impianti Energetici

Dott. Gaetano SASSANELLI

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott.ssa Antonietta Riccio